

La revisione della ISO 14001: cosa cambierà per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale

di

Stefano Sibilio,

funzionario tecnico della Commissione UNI "Ambiente"

Questo documento è stato elaborato nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro UNI GL1 "Sistemi di gestione ambientale", interfaccia italiana per le attività dell'ISO/TC 207/SC1 "Environmental management systems".

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, L'ANALISI AMBIENTALE INIZIALE E LA CONFORMITÀ LEGALE.....	2
3	LA DECISIONE DI REVISIONARE LA NORMA.....	4
4	I CAMBIAMENTI NEL TESTO DELLA NORMA.....	6
5	CONCLUSIONI.....	17
	NUOVI PRODOTTI EDITORIALI SUI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	

© 2002 UNI - Milano
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 Milano
Tel. 02 700241 - Fax 02 70105992
Internet: www.uni.com
E-mail: uni@uni.com

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

Nessuna parte del libro può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm, o altro, senza il consenso scritto dell'autore.

Questa pubblicazione non è un documento normativo.

1 Premessa

La ISO 14001:1996 è la norma internazionale che definisce i requisiti per l'adozione di un sistema di gestione ambientale da parte di qualsiasi tipologia di impresa, manifatturiera o di servizi, (compresi enti e associazioni, pubblici o privati) definita "organizzazione" secondo la terminologia di applicazione generale della norma stessa. I lavori di elaborazione di questa norma sono iniziati nel 1993 nell'ambito delle attività del Comitato Tecnico Internazionale ISO/TC 207 "*Environmental Management*" dell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO), a partire dalle esperienze di alcuni paesi in materia di sistemi di gestione ambientale, e dalla già ampia diffusione delle norme sui sistemi di gestione della qualità ISO 9000. Nel 1996 la norma è stata approvata ufficialmente e pubblicata, sia dall'ISO sia, in italiano, dall'UNI, e la sua applicazione, ad oggi, ha portato a quasi 36000 certificazioni di sistemi di gestione ambientale in tutto il mondo, di cui circa 1100 in Italia. Dopo cinque anni di applicazione della ISO 14001, il Comitato ISO ha dato inizio ai lavori di revisione della norma (lo stesso discorso è partito, in parallelo, per la ISO 14004), che non si concluderanno prima della fine del 2003 e che comunque non modificheranno sostanzialmente la struttura del sistema di gestione ambientale. Prima di entrare nel merito di questo processo di revisione, sono opportune alcune considerazioni preliminari sull'attuazione dei sistemi di gestione ambientale.

2 Il Sistema di Gestione Ambientale, la relativa documentazione, l'analisi ambientale iniziale e la conformità legale

La diffusione crescente delle certificazioni ambientali secondo la ISO 14001 ha dimostrato, nel tempo, che l'attuazione di un sistema di gestione ambientale porta alle organizzazioni dei benefici anche in termini organizzativi ed economici (oltre che a livello strettamente ambientale e nei confronti della complessa legislazione che regola i rapporti tra impresa e ambiente) in quanto prevede un concreto coinvolgimento del personale, una riduzione dei costi soprattutto mediante una politica più organica degli acquisti, una diminuzione degli sprechi, ecc. Inoltre è sempre più evidente che il sistema funziona e consente di ottenere i vantaggi noti, soltanto se c'è un effettivo impegno e una concreta volontà in tal senso da parte della direzione aziendale. Non si tratta quindi soltanto di una risposta obbligata a spinte del mercato o a valutazioni di marketing, ma di una scelta decisa e condivisa di iniziare un percorso, di portarlo a termine in tempi ragionevoli e di migliorarlo in continuo coinvolgendo tutta la struttura.

E' inoltre importante sottolineare che attuare un sistema di gestione ambientale non corrisponde ad impostare un complesso sistema documentale di controllo delle attività dell'organizzazione, che finirebbe per costituire soltanto un appesantimento e una "burocratizzazione" delle attività stesse. Si tratta piuttosto di una revisione sistematica delle attività dell'organizzazione nell'ottica del miglioramento continuo, la documentazione deve essere solo uno strumento al servizio del sistema e non l'obiettivo finale del sistema stesso. Questo è già chiaro nell'attuale versione della norma e lo sarà ancor di più nella versione futura, ma deve essere chiaro soprattutto nell'applicazione in campo della norma, nell'attuare o verificare un sistema di gestione, in particolare presso realtà piccole o con impatti significativi di portata limitata. Le problematiche ambientali di un'organizzazione, ad esempio all'interno di un sito produttivo, spesso possono essere meglio interpretate cercando di guardare all'insieme delle attività del sito anziché tentando di effettuare un'estrema suddivisione nei differenti processi da verificare con

l'utilizzo esclusivo di liste di controllo prestabilite e ritenute valide per tutte le organizzazioni. L'ottica del sistema è quella di correlare tutte le operazioni di un'organizzazione in modo organico e di trovare nelle varie fasi del sistema quel filo conduttore che permetta il miglioramento continuo. Risulta così difficile isolare le varie operazioni e immaginare il miglioramento dell'una senza valutarne le conseguenze sugli altri aspetti.

Un'altra importante valutazione è necessaria in merito alla cosiddetta "analisi ambientale iniziale". Come ben noto, la ISO 14001 non prevede tra i suoi requisiti una particolareggiata analisi ambientale preliminare all'attuazione del sistema, ma ne suggerisce soltanto la conduzione, nell'appendice informativa, a tutte le organizzazioni che siano al primo approccio con un sistema di gestione ambientale. Nella pratica è ormai riconosciuto che l'analisi ambientale è un momento indispensabile per qualsiasi sistema di gestione ambientale, ed anzi non deve essere considerata alla stregua degli altri requisiti della norma, giudicando la sua mancata effettuazione come una non-conformità rispetto a questi requisiti, ma deve essere vista come un'azione preliminare senza la quale il sistema stesso è inapplicabile. Dunque l'analisi ambientale continuerà a non rientrare strettamente nei requisiti del punto 4 della ISO 14001, ma non è pensabile mettere in pratica quanto richiesto dalla norma senza effettuare preliminarmente un'analisi iniziale. Non si tratta, dunque, di un possibile approccio alla pianificazione del sistema, ma di una fase che andrebbe svolta addirittura prima di delineare la stessa politica ambientale dell'organizzazione: potrebbe non avere senso, infatti, pronunciarsi concretamente sulla propria politica nei confronti dell'ambiente se prima non si conosce la propria "posizione in rapporto all'ambiente". Questo concetto probabilmente non era stato sufficientemente chiaro nella prima versione della ISO 14001, consentendo interpretazioni diversificate e singoli approcci non sempre concordi. Nella proposta di revisione della norma, tutta la parte dell'appendice A che tratta questa delicata fase, viene opportunamente inserita nel punto A.1, ovvero nella parte dell'appendice che fornisce una guida all'applicazione dei requisiti generali, e non più nel punto A.3.1, che tratta esclusivamente gli aspetti ambientali, sottolineando così il ruolo dell'analisi come propedeutico all'applicazione di tutti i requisiti del sistema.

E' opportuna, infine, un'ulteriore considerazione preliminare in merito al problema della conformità alla legislazione applicabile da parte di un'organizzazione che intenda certificarsi. Il primo aspetto da sottolineare, anche se è il più ovvio, è che nessuna norma può richiedere il rispetto della legislazione vigente in quanto questo è sempre il presupposto di base per l'applicazione di qualsiasi norma. La normazione volontaria è evidentemente subordinata all'applicazione delle leggi e può rivestire un ruolo fondamentale laddove non vi siano leggi sufficienti a coprire una certa tematica o laddove le norme vengano citate in documenti legislativi che le riconoscono così come regole tecniche cogenti. Nessuna norma può, però, essere in contraddizione con la legislazione vigente, tanto che, a livello europeo, tutti gli enti normatori del CEN sono tenuti a recepire le norme EN purché non siano in contrasto con la legislazione nazionale, condizione che invece permette la mancata adozione della norma europea mediante la richiesta di una "deviazione nazionale". Ciò può essere utile per comprendere il motivo per cui la ISO 14001 non detta come requisito il rispetto della legislazione ambientale applicabile, non è prevedibile infatti che una norma lo faccia, ma il rispetto della legislazione applicabile è da ritenersi intrinseco all'applicazione stessa di ogni norma.

Diverso è l'aspetto del controllo di tale conformità legislativa. E' evidente che il certificatore non può sostituirsi all'ente di controllo, ma è altrettanto evidente, nonché posizione del SINCERT e dell'EA (European co-operation for Accreditation) che laddove si verificano non-conformità di tipo legislativo, la certificazione non può essere rilasciata. La guida ISO per i certificatori di sistemi di gestione ambientale¹ evidenzia che il mantenimento e la valutazione della conformità legale sono responsabilità dell'organizzazione e che l'organismo di certificazione deve limitarsi a controlli a campione che stabiliscano il livello di fiducia dell'organizzazione rispetto alla legislazione ambientale. La rispettiva guida EA² aggiunge che la certificazione deve implicare la conformità legislativa e deve quindi

¹ ISO Guide 66 "General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of environmental management systems (EMS)"

² EA-7/02 "Guidelines for the accreditation of certification bodies for environmental management systems"

confermare e dare evidenza che è in atto un sistema capace di ottenere questa conformità. Nell'analisi delle modifiche proposte alla ISO 14001 si noterà come il tema della conformità legislativa sia particolarmente sentito in ambito ISO, laddove, evidentemente, non c'è stata, fino ad oggi, sufficiente chiarezza. La conclusione è che l'obiettivo di un sistema di gestione ambientale è il miglioramento continuo, il percorso per raggiungerlo non può che partire dal rispetto della legislazione applicabile in tema di ambiente, e da lì dare inizio ad un cammino migliorativo rispetto agli stessi limiti di legge.

3 La decisione di revisionare la norma

Tutte le norme ISO sono soggette a "revisione quinquennale", una procedura che, a cinque anni dalla pubblicazione di una norma, prevede un'inchiesta formale presso tutti i paesi membri, per valutare se la norma è ancora attuale, se può o deve essere aggiornata o migliorata, se addirittura deve essere ritirata. Già nel corso del 1999, nell'ambito del gruppo di lavoro WG1 del sottocomitato ISO/TC 207SC1 "Environmental Management System", responsabile dell'elaborazione della prima versione della norma, si era discusso dell'opportunità di revisionare la norma alla scadenza dei cinque anni, tentando di definire quali potevano essere i punti da rivedere. Sulla base dei commenti ricevuti dagli esperti dei vari paesi aderenti al WG1, il gruppo di lavoro aveva preliminarmente elaborato un documento che raccoglieva questi commenti e li classificava secondo tre diverse tipologie:

- a) commenti relativi alla compatibilità con le nuove ISO 9000;
- b) proposte di chiarimenti o miglioramenti del testo;
- c) possibili nuovi requisiti.

Non si poteva non tenere conto, infatti, dell'avanzamento della revisione delle norme della serie ISO 9000, in quanto da tempo si discuteva a livello internazionale della compatibilità tra i due sistemi di gestione per permettere, in fase di attuazione ma anche di certificazione, di poterli integrare al meglio. Nello stesso periodo l'ISO stava procedendo anche all'elaborazione di una guida per lo sviluppo di norme sui sistemi di gestione, nata proprio per rispondere a questa esigenza, e successivamente pubblicata come Guida ISO 72³.

Inoltre un buon numero di richieste di chiarimenti o di interpretazioni, ricevute dagli enti normatori, dimostrava che esistevano i margini per migliorare la comprensibilità del testo della norma.

Infine restava aperta la possibilità di modificare i requisiti del sistema, magari aggiungendone di nuovi o aggiornando i requisiti esistenti.

Sulla base di questo primo documento di raccolta e classificazione dei commenti, iniziavano così la discussione ed il confronto tra i

³ ISO Guide 72 "Guidelines for the justification and development of management system standards"

membri del sottocomitato SC1 che ha la titolarità del voto finale su tutte le norme relative ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e ISO 14004). Nell'estate del 2000, durante la riunione plenaria del TC 207 tenuta a Stoccolma, le delegazioni dei paesi aderenti all'ISO si sono confrontate sulla base dei risultati del lavoro del WG1, arrivando alla conclusione che una revisione della norma era opportuna per rivederne il testo sulla base dei commenti relativi ai punti a) e b) precedentemente menzionati, ma che nessun nuovo requisito doveva essere aggiunto alla ISO 14001, respingendo di fatto tutti i commenti di tipo c). Il sottocomitato ISO riconosceva così la validità della norma e l'applicabilità dei suoi requisiti, nella forma attuale, a qualsiasi tipo di organizzazione, decidendo che il sistema di gestione ambientale debba continuare ad essere costruito sulla base di questi requisiti senza alcuna modifica sostanziale. Ha giocato un ruolo importante in tal senso anche la Commissione Europea, contraria alla revisione della ISO 14001 in quanto la seconda versione del Regolamento EMAS, che in quei mesi era ancora in discussione, recepisce per intero la struttura del sistema di gestione ambientale come formulata dalla ISO 14001:1996, e una modifica della norma avrebbe richiesto nuove discussioni in sede comunitaria sull'opportunità di rivedere ancora il testo di EMAS.

La decisione di revisionare la norma senza alterarne però la sostanza, ha rappresentato così il compromesso che ha trovato il più ampio consenso. La scelta di confermare i requisiti attuali della norma è stata accolta in maniera particolarmente favorevole in Italia. Il gruppo di lavoro GL1 "Sistemi di Gestione Ambientale" della Commissione Ambiente dell'UNI, che è il "mirror group" italiano per le attività dell'ISO/TC 207/SC1 e relativi *working groups*, ovvero è il gruppo responsabile della partecipazione italiana in questi organi tecnici ISO, aveva infatti mostrato forti perplessità sulla revisione della norma. Innanzitutto perché la norma è ritenuta valida e completa, poi perché in Italia c'era (e per certi versi c'è ancora) un certo ritardo nell'applicazione della norma rispetto ai paesi capofila per le tematiche ambientali e si era proprio in una fase di espansione del numero delle aziende certificate ISO 14001, conseguente ad un interesse sempre crescente nei confronti dei sistemi di gestione ambientale. La notizia della revisione della norma, soprattutto se rivista anche nei contenuti fondamentali, avrebbe potuto scoraggiare

l'ulteriore diffusione della certificazione ambientale da parte delle aziende, spingendole magari a temporeggiare davanti all'ipotesi di impostare un sistema di gestione ambientale, che sarebbe poi risultato obsoleto rispetto ai nuovi requisiti previsti dalla norma. Queste forti perplessità sono però venute meno in seguito all'esclusione di tutti i commenti classificati come c) *new requirements* dalla discussione e dai lavori di revisione.

La revisione è quindi iniziata sulla base di queste premesse, il WG1 ha costituito un gruppo ristretto di esperti, chiamati a redigere la nuova bozza di norma sulla base dei commenti raccolti e con il dichiarato intento di lasciare inalterati tutti i requisiti del sistema. Dopo un certo numero di riunioni internazionali è così venuto fuori il testo ISO/CD 14001, datato dicembre 2001, ossia il "Committee Draft" in discussione esclusivamente tra i membri del sottocomitato SC1. Dopo l'approvazione di questo *draft*, il sottocomitato ISO responsabile potrà redigere il relativo ISO/DIS (*Draft International Standard*), che sarà inviato a tutti i paesi membri per la fase di "enquiry" (l'inchiesta pubblica internazionale).

4 I cambiamenti nel testo della norma

Nel testo che segue vengono presentati i cambiamenti proposti dall'ISO nella versione ISO/CD 14001:2001, ancora provvisoria, rispetto alla versione del 1996 attualmente in vigore. Come precisato, questi cambiamenti non intendono modificare i requisiti esistenti né aggiungere nuovi requisiti, ma esclusivamente migliorare la comprensione del testo e la sua compatibilità con la ISO 9001:2000. Viene proposta anche una possibile spiegazione a queste modifiche, ripercorrendo le discussioni in sede internazionale che hanno portato il gruppo ISO a presentare, discutere ed eventualmente approvare le relative proposte. Infine si prospetta una possibile interpretazione per queste modifiche, con notevole anticipo rispetto ai tempi di approvazione previsti e quindi con il "beneficio del dubbio", per valutare come esse potranno concretizzarsi in fase di applicazione della norma.

Un primo commento di carattere generale è che il testo proposto appare soddisfacente proprio dal punto di vista dei chiarimenti in quanto fornisce una serie di risposte chiare e inequivocabili ad alcune interpretazioni diversificate che sono proliferate non soltanto in Italia.

a) Introduzione alla norma

In qualsiasi norma l'introduzione, se presente, non ha carattere normativo, ma è utilissima a "presentare" la norma chiarendo preliminarmente alcuni concetti che poi vengono utilizzati nel testo normativo e la cui comprensione, in fase di lettura dell'introduzione, diviene indispensabile per la comprensione stessa del testo successivo.

Tutta la prima parte dell'introduzione proposta dal CD 14001 non modifica in alcun modo l'introduzione della norma in vigore. L'unica novità è l'inserimento di un periodo, proposto da Italia e Austria, in cui si precisa che la revisione intende fornire chiarimenti del testo preesistente ed ottenere maggiore compatibilità con la ISO 9001 e che i requisiti della versione del 1996 non sono stati in alcun modo modificati. Altra novità proposta è una spiegazione dettagliata della figura che illustra il modello del sistema di gestione ambientale. La

figura mostra come la consecutività delle azioni previste dal sistema tenda in maniera ciclica al miglioramento continuo del sistema stesso, e quindi al miglioramento della prestazione ambientale complessiva dell'organizzazione che lo attua. La spiegazione proposta introduce anche per la ISO 14001 il concetto di ciclo di Deming "Plan-Do-Check-Act", introdotto, in precedenza, anche nella nota al punto 0.2 "approccio per processi" della ISO 9001:2000.

Già negli anni '50 Mr Edwards Deming propose che, per identificare le ragioni per le quali i prodotti possono non essere conformi alle richieste dei clienti, tutti i processi aziendali dovevano essere analizzati e misurati. A questo proposito suggerì un modello ciclico continuo che prevedesse un *feedback* in grado di permettere ai manager di identificare e modificare le parti di un processo che necessitano di miglioramenti. Questo modello, noto come PDCA, prevede:

una fase di pianificazione – PLAN - in cui si progetta il processo definendone gli obiettivi;
una fase di attuazione – DO – in cui si implementa il processo sulla base della pianificazione;
una fase di controllo – CHECK – in cui si monitora il processo effettuando le appropriate misurazioni e raccogliendone i risultati;
una fase decisionale – ACT – in cui si decidono i cambiamenti opportuni per migliorare il processo.

Per quel che concerne la ISO 14001, la concatenazione dei seguenti passaggi:

- politica ambientale + pianificazione;
- attuazione e funzionamento;
- controlli e azioni correttive;
- riesame della direzione,

ripercorre le tappe di questo modello già nella prima versione della norma, senza però evidenziarlo in modo esplicito. L'utilizzo sempre più diffuso del ciclo di Deming, richiamato esplicitamente anche in altre norme della serie ISO 14000 (si veda ad esempio la ISO 14031), ha spinto gli esperti ISO a citare anche qui il *loop PDCA* come modello per il sistema di gestione ambientale. Esiste però, secondo il gruppo di lavoro UNI, un'ulteriore complessità da non trascurare. La spiegazione fornita utilizza infatti il termine "processo",

come effettivamente appropriato per il ciclo di Deming, in un modo che risulterebbe però discordante dal resto della norma, che invece preferisce sempre l'espressione "attività, prodotti e servizi". Il termine processo è infatti utilizzato nella norma per indicare, ad esempio, l'intero processo di miglioramento (vedere la definizione di miglioramento continuo) e non i singoli processi (produttivi, nell'accezione del termine prodotti allargata anche ai servizi) come nell'ottica della ISO 9001, che definisce il processo come un "insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita". Pertanto si rende necessario un approfondimento sull'utilizzo del termine processo in questa introduzione, oppure, come proposto dall'Italia, si rende opportuno eliminare tutta la spiegazione di PDCA proposta che rischia di confondere le idee anziché chiarirle. Anche perché la frase successiva proposta nel CD 14001 correla il ciclo PDCA con l'approccio per processi utilizzato nelle ISO 9000, attestando così la massima compatibilità tra le due norme, in quanto il modello PDCA è applicabile a tutti i processi e quindi anche ai processi della ISO 9001. Sembra evidente la necessità di un chiarimento, anche se relativo soltanto all'utilizzo o meno di un termine. Ma modifiche di singoli termini che apparentemente hanno lo stesso significato, acquisiscono rilevanza in un contesto normativo in cui le espressioni utilizzate nella norma risultano il riferimento internazionale per tutti i soggetti, compresi i responsabili del rilascio delle certificazioni. Per questo motivo, ad esempio, il termine "attività", in una frase successiva dell'introduzione, è stato sostituito con "operazioni" proprio per non confondere l'utente che, nel testo della norma, troverà sempre il termine "attività" connesso con i prodotti e servizi dell'organizzazione. Questo spiega anche l'importanza della coerenza dei testi ufficiali nelle varie lingue che costringono a volte l'UNI a dover trovare il giusto equilibrio tra la massima attenzione per la fedeltà del testo italiano alla versione ufficiale inglese e le esigenze di tipo "estetico" proprie della lingua italiana.

Altra novità nell'introduzione è una frase che precisa che i riferimenti ad altre norme sono esclusivamente di tipo informativo. Le procedure degli enti di normazione prevedono, per ogni norma, l'esistenza di un punto "riferimenti normativi" in cui si elencano le altre norme citate nel testo. Nella ISO 14001:1996 non vengono citate altre norme nel testo

e questo resta confermato nel nuovo *draft*. I riferimenti di tipo "informativo" ad altre norme, ed in particolare alle ISO 9000 (nell'introduzione) e alla futura ISO 19011 sull'*auditing* qualità/ambiente (in una nota in appendice), vengono dunque inseriti solo come informazioni e non come requisiti da rispettare, e pertanto vengono proposti solo in bibliografia e non come "riferimenti normativi", assegnando loro un valore evidentemente diverso.

Infine la nuova versione conferma che la norma non include requisiti per altri sistemi di gestione, per esempio per la qualità o la sicurezza, ma che ne permette l'integrazione alle organizzazioni che adottano tali sistemi. Da un lato quindi si afferma ancora una volta la compatibilità con le ISO 9000, dall'altro si apre all'integrazione con eventuali altri sistemi di gestione, ad esempio per la sicurezza. Questa ricerca della compatibilità tra sistemi esclude però, al momento, la possibilità che nasca una norma per sistemi di gestione integrati.

b) Scopo e campo di applicazione della norma

Date le premesse è evidente che nello "scope" della ISO 14001 nulla dovrebbe essere stato modificato. In realtà alcune modifiche, orientate esclusivamente ad una migliore comprensione del testo esistente, sono state proposte.

Quelle di ordine lessicale, che intendono dare al testo una maggiore uniformità, e quindi meno significative per l'applicazione della norma, sono la sostituzione dell'espressione "prescrizioni legislative" con "prescrizioni legali" e la sostituzione del termine "conformance" con "conformity" che peraltro in italiano resterebbe "conformità".

La proposta sicuramente più significativa è quella di introdurre un "those" nella frase in cui la norma recita: "... si applica a quegli aspetti ambientali sui quali l'organizzazione può esercitare un controllo e ci si può attendere che abbia influenza". Su questa modifica, che si ripeterebbe anche nel punto 4.3.1 "aspetti ambientali", si è discusso moltissimo e la sua presenza in questo *draft* non esclude la possibilità che il confronto prosegua nelle riunioni successive. In realtà l'ISO ha proposto questa modifica in quanto non ritiene di aggiungere un nuovo requisito, ma solo di chiarire un testo che attualmente non è così chiaro per tutti. Sarebbe infatti evidente,

nella versione attuale, la distinzione tra due tipologie di aspetti ambientali: quelli sotto il diretto controllo dell'organizzazione e quelli su cui l'organizzazione può solo vantare un'influenza su terzi, che evidentemente ne hanno, a loro volta, il diretto controllo. Il riferimento è agli appaltatori, ai fornitori e in genere a tutti coloro ai quali l'organizzazione demanda alcune attività, perdendo il controllo diretto dei relativi aspetti ambientali, ma mantenendo, in maniera più o meno significativa, la propria influenza sui loro comportamenti, secondo una "filosofia" di coinvolgimento delle parti interessate che permea tutta la norma.

La sempre maggiore applicazione della ISO 14001 anche nel settore dei servizi, così come, ad esempio, per gli enti che gestiscono territori (comuni, comunità montane, enti parco), rende necessaria la massima chiarezza nel testo per evitare certificazioni di organizzazioni che hanno notevoli impatti negativi sull'ambiente ma che, demandando a terzi le attività impattanti e non esercitando su questi la propria influenza, ritengono di poter accedere comunque alla certificazione ambientale.

Un'interpretazione troppo letterale, ma poco logica, del testo attuale ha inteso che la norma si applica agli aspetti ambientali sui quali l'organizzazione ha sia il controllo diretto sia la propria influenza, individuando così una sommatoria di due caratteristiche che gli aspetti ambientali dovrebbero avere per essere presi in considerazione. Ma avere diretto controllo sugli aspetti ambientali include già avere un'influenza su di essi, per cui una distinzione così formulata risulterebbe priva di senso. L'inserimento del "those", a parere della maggior parte dei membri del *mirror group* italiano, non fa altro che chiarire la distinzione, già esistente, tra due differenti tipologie di aspetti, modificando la frase in "...quegli aspetti ambientali sui quali l'organizzazione può esercitare un controllo e QUELLI sui quali ci si può attendere che abbia influenza", impedendo dunque l'interpretazione scorretta appena menzionata.

Il concetto delle due diverse tipologie di aspetti ambientali è maggiormente esplicitato in EMAS, che nell'allegato IV propone una netta distinzione tra aspetti "diretti" e aspetti "indiretti". In particolare, EMAS annovera tra gli aspetti ambientali diretti quelli sotto il controllo gestionale dell'organizzazione (per esempio: emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti, uso delle risorse naturali), mentre per gli aspetti

ambientali indiretti (quali, ad esempio, le questioni relative al prodotto, gli investimenti e i prestiti, la scelta dei servizi, il comportamento di appaltatori e fornitori) richiede all'organizzazione di esaminare l'influenza che essa può avere su questi aspetti e le possibili misure per ridurre l'impatto. Anche in EMAS, quindi, la distinzione si basa in particolare sull'utilizzo dei termini "controllo" ed "influenza" per caratterizzare le due diverse tipologie di aspetti.

Altro chiarimento nello scopo è l'utilizzo dell'espressione "nature and location of operations" in luogo dell'esistente "nature of activities", preferibile per non creare confusione con il termine attività per quanto già evidenziato nel commento all'introduzione, che però inserisce anche un concetto "geografico" delle operazioni dell'organizzazione come ulteriore fattore discriminante nella scelta del grado di applicazione del sistema rispetto alla natura delle operazioni e alle condizioni di funzionamento dell'organizzazione stessa.

Infine si propone di eliminare la frase che attualmente precisa che lo scopo di ogni applicazione della norma deve essere chiaramente identificato, per spostare opportunamente il concetto in 4.1 come requisito generale per l'applicazione del sistema (vedere il commento alla politica ambientale).

c) Le definizioni

Come già precisato, non cambierà il punto 2 "riferimenti normativi" in cui non compare alcun riferimento ad altre norme. Diverse proposte di modifica invece sono presenti nel punto 3 "termini e definizioni" del nuovo draft, ed anche qui bisogna tener presente che eventuali modifiche alle definizioni inevitabilmente andrebbero a modificare il resto del testo della futura norma, introducendo delle varianti al significato stesso dei termini utilizzati. Ma non ci sono grossi stravolgimenti del testo in quanto le definizioni proposte sembrano ragionevolmente simili a quelle attualmente in vigore, limitandosi a chiarire alcuni aspetti.

L'introduzione di una nota preliminare alle definizioni si propone di chiarire che molte definizioni presentano riferimenti incrociati tra i vari termini definiti e che per i termini non definiti ci si attiene alle normali definizioni dei dizionari. Una nota di colore, che dà anche l'idea delle difficoltà del lavoro di ricerca del consenso in ambito normativo, può

essere sapere che in sede ISO si è discusso anche di quale dizionario di inglese avvalersi come riferimento univoco per tutti...

Tre nuove definizioni verrebbero aggiunte al punto 3: *sistema*, *sistema di gestione*, *procedura*, tutte riprese dalla ISO 9000:2000.

Riguardo alla definizione di *miglioramento continuo*, a parte modifiche lessicali, l'unica proposta significativa è l'introduzione di un "recurring" all'inizio della definizione, che chiarirebbe che il processo di accrescimento dell'EMS è un processo periodico.

Resta poi confermato che il miglioramento continuo si riferisce al sistema di gestione ambientale dell'organizzazione e che la conseguenza del miglioramento continuo deve essere l'ottenimento di miglioramenti nella prestazione ambientale globale, laddove la prestazione è l'insieme dei risultati della gestione degli aspetti ambientali. EMAS invece riferisce il miglioramento continuo direttamente alla prestazione, definendo così un "miglioramento continuo delle prestazioni ambientali". La ISO 14001, anche in questa nuova versione, preferisce mantenere, in maniera più accentuata, l'ottica globale del sistema, per cui il miglioramento prestazionale diventa conseguenza del continuo miglioramento del *loop PDCA*, in un'ottica sistemica e non orientata separatamente alle singole fasi. E' opportuno a questo punto, introdurre subito la nuova proposta di definizione della *prestazione ambientale*, che riprende la definizione presente nella ISO 14031, norma che si occupa proprio di *environmental performance evaluation*. In questo ambito la prestazione è, come appena evidenziato, l'insieme dei risultati misurabili della gestione degli aspetti ambientali, il resto del testo della versione del 1996 verrebbe riproposto comunque in una nota a margine della definizione.

Sulla definizione di *sistema di gestione ambientale* si è discusso molto in sede ISO. Una prima proposta era quella di modificare completamente la definizione per renderla più compatibile con quella del sistema di gestione per la qualità della ISO 9000, definendo l'EMS come la parte del sistema di gestione per guidare e controllare un'organizzazione con riferimento all'ambiente (o ai propri aspetti ambientali). Questa definizione non ha trovato largo consenso, per cui si è preferito tornare alla definizione attualmente in vigore, vincolando però il sistema principalmente allo sviluppo e

all'attuazione della politica ed aggiungendo il concetto di gestione del proprio rapporto con l'ambiente. Il testo che nella versione '96 esplicita cosa prevede un EMS (struttura, attività, responsabilità, ecc.) verrebbe poi spostato in una nota a margine della definizione.

Anche riguardo alla definizione di *politica ambientale*, la proposta di modifica del nuovo *draft* è nata per rispondere all'esigenza di maggiore compatibilità con la ISO 9000:2000, che definisce la politica per la qualità come l'insieme di "obiettivi ed indirizzi generali di un'organizzazione relativi alla qualità espressi in modo formale dall'alta direzione". La nuova versione della ISO 14001 propone di passare da "dichiarazione dell'organizzazione" a "espressione formale dell'alta direzione", anticipando già nella definizione la responsabilità del *top management* nell'elaborazione della politica, così come richiesto nel punto 4.2. Verrebbero poi eliminati i riferimenti a obiettivi e traguardi. Una proposta che non è stata approvata era di mettere la politica in relazione agli aspetti ambientali e non, come nella definizione del 1996, alla prestazione ambientale. Si è ritenuto invece che la politica debba costituire l'insieme di intenzioni e principi relativi alla prestazione dell'organizzazione, e quindi a tutto il sistema e non solo alla fase di pianificazione. Con la nuova definizione di prestazione ambientale come insieme dei risultati della gestione degli aspetti, la politica ambientale indirettamente continuerebbe comunque ad essere alla base della gestione degli aspetti ambientali.

Altra definizione soggetta a modifiche è quella di *organizzazione*. Ci sono state interpretazioni abbastanza diversificate riguardo alla nota che accompagna la definizione ed in particolare a cosa fossero le "singole entità operative" che secondo questa nota possono essere definite come organizzazioni. La nota era stata introdotta per consentire alle imprese con più siti, geograficamente distinti, di impostare un sistema di gestione ambientale per ogni sito. La necessità di un chiarimento, in particolare riguardo alla possibilità di suddividere le attività di uno stesso sito in singole entità, aveva portato, in prima battuta, a proporre di modificare la nota sostituendo l'espressione sopracitata con il termine "location", che dava maggiormente il senso della distinzione geografica del sito. Successivamente, dovendo scegliere tra le proposte dei termini:

“unit”, “location” e “site”, e ritenendo comunque che la nota ha creato confusione e che il concetto è chiaro nella definizione, in cui si accompagna l’elenco delle possibili tipologie di organizzazione (azienda, gruppo, società, impresa, ente, ecc.) con l’espressione “ovvero loro parti o combinazioni”, il gruppo ISO ha optato per la totale eliminazione della nota nel CD 14001. Il concetto verrebbe spiegato in appendice, dove si sottolinea che la definizione dei confini del sistema è una fase delicata in cui l’organizzazione mette in gioco la propria credibilità. In ogni caso, una volta definito il campo di applicazione del sistema, in esso devono essere comprese tutte le attività, i prodotti e i servizi che rientrano in tali confini (vedere anche il commento alla politica ambientale).

La definizione di *prevenzione dell’inquinamento* è stata poi adattata per meglio rispondere alle esigenze del sistema di gestione ambientale, correlandola non più ad un generico controllo e riduzione dell’inquinamento, ma alla prevenzione degli aspetti ambientali per ridurre gli impatti ambientali negativi. I metodi per ottenere ciò andrebbero poi elencati in nota e non nel testo della definizione in quanto non chiariscono cosa è la prevenzione dell’inquinamento (*WHAT*), ma come si può ottenere (*HOW*).

Con le nuove definizioni tutto il processo assume maggior chiarezza già in questo punto della norma, mentre la versione del 1996 a volte sembra far confusione tra le diverse fasi, mettendo genericamente in relazione prestazione ambientale, politica, definizione di obiettivi e traguardi, ecc. Dal CD 14001 emerge invece una maggiore coerenza tra definizioni e soprattutto una maggiore coerenza con l’utilizzo nel testo dei termini così definiti.

d) I requisiti del sistema – La politica ambientale

Le modifiche proposte dall’ISO/CD 14001:2001 per il punto 4 della norma iniziano già dai “requisiti generali” (4.1), in cui si propone che il sistema debba non solo essere stabilito e mantenuto, ma anche documentato, attuato e migliorato continuamente, chiarimento evidentemente conforme con quanto la norma richiede nei punti successivi. Inoltre, come accennato, in questo punto verrebbe introdotta anche una frase che richiede all’organizzazione la

definizione del campo di applicazione del sistema. All’interno dei confini qui delineati tutte le attività, prodotti e servizi dell’organizzazione contribuiranno alla pianificazione del sistema. Come già sottolineato, diverse proposte del nuovo *draft* danno risalto a questa fase di “scoping”, individuata come una fase particolarmente delicata per la costruzione di tutto il sistema.

Riguardo alla politica, sono state proposte due modifiche che hanno sollevato notevoli contrasti e lunghi dibattiti. Innanzitutto c’è la considerazione che, nel punto 4.2 e), è troppo restrittivo limitarsi a menzionare il personale (*employees*) e che bisognerebbe in qualche modo contemplare anche i “*partner*” ovvero appaltatori, fornitori, ecc. (una proposta non condivisa era quella di aggiungere, alla fine della frase, l’espressione “*or members*”). La proposta è di allargare il concetto a “tutte le persone all’interno dell’organizzazione”. La posizione italiana è di migliorare ulteriormente la chiarezza di questo concetto specificando che si applica a tutte le persone “che lavorano all’interno delle strutture dell’organizzazione”.

L’altra modifica proposta è legata all’espressione “attività, prodotti o servizi” presente nel punto 4.2 a). Due diverse interpretazioni di questa espressione si sono diffuse nel tempo tra gli addetti ai lavori: da un lato chi ha visto nella “o” un approccio di tipo facoltativo, ovvero la possibilità di scegliere se la politica debba essere appropriata alle attività o ai prodotti o ai servizi o a possibili loro combinazioni (attività + prodotti, prodotti + servizi, ecc.), dall’altro chi ha correttamente inteso che la politica deve essere appropriata sia alle attività, se presenti, sia ai prodotti, se presenti, sia ai servizi, se presenti. L’obiettivo di questa frase è dunque quello di permettere l’attuazione di un sistema di gestione ambientale anche alle imprese che non hanno, ad esempio, propri prodotti, ma che forniscono solo servizi, e non certo quello di dare alle imprese che hanno sia attività sia prodotti sia servizi che possono incidere negativamente sull’ambiente, la facoltà di scegliere cosa includere e cosa escludere dalla propria politica ambientale. Per chiarire questo aspetto la soluzione proposta dal CD 14001 è dunque: “attività, prodotti e servizi all’interno del campo di applicazione del sistema definito in 4.1”. In questo modo, come già evidente dalla definizione di organizzazione e dai requisiti generali del punto 4.1, si chiederebbe all’organizzazione di fissare innanzitutto i confini del sistema nella fase di “scoping”,

dopodiché tutto ciò che rientra in questi confini deve essere preso in considerazione ai fini del sistema.

e) I requisiti del sistema – Gli aspetti ambientali

L'espressione relativa ad attività, prodotti e servizi, appena vista in merito alla politica, si ripete in modo identico anche in questo punto della norma, e la soluzione proposta è la stessa contribuendo a delineare il filo conduttore che passa attraverso tutti i requisiti.

Analoga considerazione va fatta in merito all'introduzione del "those" che distingue tra aspetti ambientali sotto il diretto controllo dell'organizzazione ed aspetti su cui l'organizzazione può solo avere un'influenza (vedere commento allo scopo e campo di applicazione della norma).

Altra modifica è l'aggiunta di un concetto che, nella versione attuale, è presente nel punto 4.3.4 relativo ai programmi ambientali, ossia la necessità di tener conto, in fase di definizione degli aspetti, di eventuali nuovi sviluppi o modifiche nelle attività, prodotti e servizi dell'organizzazione. Questa proposta conferma l'intenzione di ricollocare alcuni *warning* nei punti appropriati del testo: se sopraggiungono modifiche sostanziali alle attività dell'organizzazione il sistema di gestione ambientale non può essere modificato soltanto a partire dai programmi, ma bisogna rivedere tutta la fase di pianificazione e modificare i programmi di conseguenza.

Riguardo alle metodologie di identificazione degli aspetti, il CD 14001 conferma, in appendice, che non esiste un unico approccio, ma ne suggerisce uno, relativo in particolare alla catena di prodotto da fornitore a cliente e viceversa, in tre fasi successive:

- identificazione degli aspetti ambientali significativi relativi ai prodotti e servizi forniti ed ai beni e servizi utilizzati, al fine di avere una visione globale dell'impatto ambientale lungo la catena di prodotto;
- valutazione del controllo o dell'influenza che l'organizzazione può esercitare su questi aspetti;
- definizione di meccanismi interni al sistema di gestione per esercitare realmente il controllo o l'influenza e per cercare di migliorare la prestazione ambientale lungo la catena di prodotto.

f) I requisiti del sistema – Le prescrizioni legali e di altro tipo

Anche qui si è reso necessario un chiarimento laddove il punto della norma richiede una o più procedure per identificare le prescrizioni legali ed accedervi. La proposta è di chiarire che, oltre ad identificare la legislazione applicabile agli aspetti ambientali dell'organizzazione ed averne accesso, l'organizzazione deve anche determinare come queste prescrizioni si applicano agli aspetti ambientali identificati. La prima proposta di modifica era stata di chiarire che il fine stesso dell'identificazione delle prescrizioni è determinare come esse si applicano; la successiva proposta, presente nel CD 14001, è di strutturare il punto 4.3.2 in due sottopunti in modo da distinguere chiaramente le due diverse azioni: da un lato l'identificazione delle prescrizioni, dall'altro il modo di applicarle.

g) I requisiti del sistema – Obiettivi, traguardi e relativi programmi

Altra novità proposta è quella di riportare il testo degli attuali punti 4.3.3 e 4.3.4 sotto un unico titolo 4.3.3 "obiettivi e traguardi", che non evidenzia quindi alcuna distinzione formale tra la richiesta di definire gli obiettivi e i traguardi del sistema e quella di stabilire i programmi per raggiungere tali traguardi.

E' poi significativa l'introduzione di un chiarimento nella frase che specifica che gli obiettivi e i traguardi devono essere coerenti non solo con la politica e con l'impegno per la prevenzione dell'inquinamento, ma anche con l'impegno alla conformità legislativa e al miglioramento continuo. Questo presuppone che il miglioramento continuo deve avere proprio la conformità legislativa come sua base di partenza dalla quale sviluppare obiettivi migliorativi e chiarisce ulteriormente lo stretto legame che deve esserci tra l'impostazione di un sistema di gestione ambientale e la conformità a tutti i requisiti legislativi di natura ambientale applicabili.

Infine verrebbe spostata in appendice la frase in cui, alla fine dell'attuale 4.3.4, si chiede di rivedere i programmi alla luce di progetti riguardanti nuovi sviluppi o modifiche ad attività, prodotti e servizi. E' in fase di pianificazione, e quindi al primo livello della costruzione del sistema, che è necessario riesaminare il tutto sulla

base delle modifiche sopraggiunte (vedere commento agli aspetti ambientali), i programmi saranno poi modificati di conseguenza.

h) I requisiti del sistema – Struttura e responsabilità, competenze e formazione

Il punto 4.4.1 del nuovo *draft* propone una modifica nel titolo, che diverrebbe “risorse, ruoli, responsabilità e autorità” e l’inversione dei primi due capoversi, in modo da prevedere prima le risorse che la direzione dell’organizzazione deve mettere a disposizione, e poi la definizione dei ruoli e delle responsabilità. La modifica tende dunque a riorganizzare il punto in modo più organico.

Anche il nuovo testo del punto 4.4.2 inizia ribaltando l’ordine delle frasi, e proponendo come requisito di partenza la necessità che tutti coloro che lavorano per l’organizzazione e che possono provocare impatti significativi devono avere acquisito la competenza necessaria, mediante formazione, addestramento e/o esperienza appropriata. Non cambia il resto del testo se non per la sostituzione delle espressioni “personale” e “dipendenti dell’organizzazione” con la più generica espressione, già citata, che include tutti coloro che lavorano all’interno dell’organizzazione (vedere quanto riportato in proposito nel commento alla politica ambientale). Infine si propone l’aggiunta di una frase che chiede che vengano mantenute le registrazioni relative all’addestramento, novità solo apparente in quanto già richiesta, nella ISO 14001:1996, al punto relativo alle registrazioni. Interessante poi la proposta di integrazione del punto A.4.2 in appendice, in cui si identificano tre tipologie di necessità formative da affrontare:

- la necessità che tutti siano consapevoli delle problematiche ambientali connesse con attività, prodotti e servizi dell’organizzazione;
- la necessità che le persone il cui lavoro è legato agli aspetti identificati come significativi abbiano un addestramento specifico;
- la necessità che le persone il cui lavoro può causare impatti significativi abbiano la competenza necessaria per eseguire i compiti loro assegnati.

i) I requisiti del sistema – La comunicazione

La comunicazione, nell’ambito di un sistema di gestione ambientale, dà la misura dell’impegno dell’organizzazione nei confronti dell’ambiente, in quanto il coinvolgimento del personale e la comunicazione verso le parti interessate sono gli elementi del sistema che trasmettono informazioni sulla sostenibilità delle proprie attività e diffondono la cultura della gestione ambientale. La norma individua tre diverse macro-categorie di comunicazione: una comunicazione “interna” tra i diversi livelli dell’organizzazione (coinvolgimento del personale), una comunicazione di risposta agli *input* provenienti dall’esterno (richieste provenienti dalle parti interessate esterne) e una comunicazione volontaria “esterna” riguardante gli aspetti ambientali significativi.

E’ in particolare su quest’ultima tipologia di comunicazione che da tempo si concentrano diverse attenzioni. È opportuno ricordare, in questa sede, che una delle più significative differenze tra il regolamento EMAS e la ISO 14001 è proprio nell’obbligo di comunicare all’esterno i propri aspetti ambientali, mediante una Dichiarazione Ambientale convalidata, che caratterizza EMAS. La ISO 14001 lascia invece all’organizzazione la scelta di comunicare o meno all’esterno informazioni sui propri aspetti ambientali e questo tipo di comunicazione diviene, dunque, un possibile strumento volontario di pubblicità e di miglioramento dell’immagine aziendale nei confronti dell’esterno. Svariate tipologie di *report* ambientali si sono così diffuse tra le organizzazioni certificate e non, strumenti appunto di informazione e di comunicazione per tutti i potenziali interessati. A proposito dei *report* ambientali bisogna anche aggiungere che, sempre in ambito ISO/TC 207, è nato di recente un nuovo gruppo di lavoro, il WG4 *Environmental communication*, chiamato ad elaborare un documento finalizzato a normare gli strumenti di comunicazione volontaria.

Riguardo alla futura ISO 14001, invece, non vi sarà un nuovo requisito sulla comunicazione esterna, nonostante diverse richieste in tal senso, ma resterà una libera scelta dell’organizzazione quella di comunicare all’esterno informazioni sul proprio sistema di gestione ambientale ed in quali forme. Dai commenti pervenuti in fase di revisione è emerso che la ISO 14001:1996 può essere però più

chiara in merito al processo di comunicazione esterna, chiarendo che l'organizzazione è libera di scegliere se comunicare o meno, ed in quali forme farlo. Da qui la proposta di modificare l'ultimo capoverso del punto 4.4.3: non più la generica espressione "prendere in considerazione" (procedimenti di comunicazione esterna), ma l'indicazione di decidere se comunicare o meno all'esterno informazioni sui propri aspetti ambientali significativi e registrare la propria decisione in merito. Restava ancora aperta la questione su come comunicare all'esterno, pertanto la proposta finale del CD 14001 prevede anche un'ultima frase in cui, all'organizzazione che abbia appunto deciso di comunicare, si chiede di stabilire anche quali siano i procedimenti di comunicazione scelti.

j) I requisiti del sistema – La documentazione e il relativo controllo

Tutto ciò che riguarda la documentazione del sistema di gestione ambientale è considerato, dai soggetti interessati, come un aspetto particolarmente critico. In particolare in molti si chiedono quali e quante sono le procedure che devono essere documentate, se possono esserci procedure non scritte e che valore hanno, se le registrazioni debbano essere considerate come documenti di sistema e che tipo di controllo vada loro applicato. Non è possibile dare a tutti i quesiti risposte universalmente valide, proprio per la stessa applicabilità della norma a qualsiasi organizzazione di ogni tipo e dimensione, indipendentemente dalle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali, e che quindi deve lasciare, in certi casi, un margine di libertà nell'applicazione dei requisiti.

E' sempre bene tenere presente che, in ogni caso, un sistema di gestione ambientale non deve costituire un aggravio burocratico per l'organizzazione e che il grado di dettaglio della documentazione dovrebbe sempre essere proporzionale alle dimensioni della stessa. In appendice la norma suggerisce che "la primaria preoccupazione delle organizzazioni dovrebbe essere orientata all'effettivo funzionamento del sistema di gestione ambientale e alla prestazione ambientale, e non ad un complesso sistema di controllo della documentazione" e che "il grado di dettaglio della documentazione dovrebbe essere sufficiente per descrivere gli elementi fondamentali

del sistema di gestione ambientale, le loro interazioni e indirizzare su dove ottenere informazioni più dettagliate in merito al funzionamento delle singole parti del sistema di gestione ambientale".

Il tentativo di fornire chiarimenti al testo della ISO 14001 rispetto a questi quesiti, e d'altra parte di migliorarne la compatibilità con la ISO 9001:2000, ha portato ad una proposta di revisione stavolta profondamente diversa dalla versione originale. Il testo normativo del nuovo punto 4.4.4 definirebbe, in maniera abbastanza dettagliata, cosa deve essere documentato, ovvero: la descrizione degli elementi fondamentali del sistema di gestione e le loro interazioni (come già nella versione '96), tutti i documenti espressamente richiesti dalla norma, tutti i documenti che l'organizzazione stessa ritiene necessari per le varie fasi del sistema, tutte le registrazioni richieste dai vari punti della norma, i riferimenti di tutti i documenti correlati. Questo elenco dovrebbe così risolvere le difficoltà dovute a differenti interpretazioni. Inoltre, in una nota alla fine del punto, si chiarisce che la documentazione può avere qualunque forma o tipo di supporto, così come riportato anche nella ISO 9001:2000, al punto 4.2.1 (nota 3).

E' stata invece riportata nell'appendice una nota che era stata proposta in precedenza e che chiarisce esplicitamente che il peso documentale deve dipendere dalle dimensioni dell'organizzazione, dalla complessità dei processi, dalla competenza del personale.

Riguardo al punto 4.4.5, le modifiche proposte sono: la richiesta di una sola procedura e non di più procedure per il controllo dei documenti ed il fatto che tali documenti vengono posti in relazione non più solo alla norma ma anche al sistema di gestione ambientale impostato. Infine si chiarisce che anche le registrazioni sono documenti, che devono però essere gestiti secondo i requisiti del punto 4.5.4. Non possono infatti essere controllati secondo i requisiti del punto 4.4.5 in quanto le registrazioni non sono soggette a modifiche e revisioni ma sono "fotografie" di evidenze emerse durante il controllo delle fasi appropriate del sistema, e quindi sono inalterabili.

Non è stata invece approvata la proposta di introdurre qui una nota in cui si chiarisce la differenza tra una procedura e una procedura documentata, così come fatto con la nota 2 del punto 4.2.1 della ISO

9001:2000, ritenendo invece sufficiente l'introduzione della definizione di procedura (ripresa comunque dalla ISO 9000:2000), comprensiva della nota in cui si chiarisce che una procedura può essere documentata o no. In realtà si è molto discusso, in ambito ISO, sulla possibilità di eliminare in tutto il testo l'espressione "documented procedure" in quanto si è ritenuto che la richiesta di procedure documentate possa rappresentare una delle barriere maggiori all'accettazione della norma tra le PMI. Il gruppo di lavoro ISO ha però confermato la necessità di procedure documentate almeno nel punto 4.4.6 relativo al controllo operativo, ritenuto la parte del sistema che dà indicazioni su come concretizzare i requisiti del sistema in operazioni giornaliere e che quindi impone la necessità di una procedura scritta. Per offrire all'utente la massima chiarezza su questo punto, nella nuova proposta di appendice c'è anche un intero capoverso, nel punto A.4.4, che spiega che la decisione di documentare o meno una procedura dovrebbe dipendere dalle conseguenze che il non documentarla può portare, dalla necessità di dimostrare la conformità ai requisiti di tipo legale, dalla necessità di garantire che le attività vengano svolte in maniera coerente. Suggerisce poi i vantaggi di avere procedure documentate: più semplice attuazione di quanto richiesto dalla procedura stessa mediante comunicazione o addestramento, più semplice mantenimento e revisione della procedura, minori rischi di ambiguità e scostamenti da quanto richiesto.

k) I requisiti del sistema – Controllo operativo ed emergenze

Il punto 4.4.6 è considerato da sempre uno dei punti più delicati della norma, se non il più delicato, eppure qui non ci sono proposte di modifica significative da segnalare, ma soltanto alcune piccole modifiche di carattere lessicale. L'unico concetto che cambierebbe, sempre nell'ottica di chiarire al meglio tutto ciò che concerne la documentazione e le procedure, è l'eliminazione, nel punto b), della parola procedura, in modo che risulta evidente che devono essere definiti i criteri operativi ma non necessariamente all'interno di procedure. La proposta di allargare il concetto di controllo operativo non soltanto agli aspetti ambientali significativi, identificati in 4.3.1, ma a tutti gli aspetti ambientali, nell'ottica del miglioramento, non è

stata approvata in quanto non conforme all'ottica sistemica in cui tutto il processo di miglioramento è inserito in un *loop* continuo, in cui la fase di pianificazione identifica proprio negli aspetti significativi i margini di miglioramento e quindi permette di agire su quelli e non sugli altri, valutati come non (o meno) significativi. Dunque il punto più delicato si è dimostrato essere, però, anche il più chiaro ed è rimasto sostanzialmente immutato; anche per il 4.4.7, relativo alla preparazione e alle risposte alle emergenze, non si segnalano significative modifiche. Su entrambi questi punti la versione del '96 prometteva agli utenti, in appendice, ulteriori indicazioni nella successiva fase di revisione. Queste indicazioni oggi si limiterebbero a chiarire che il controllo operativo implica che l'organizzazione debba valutare le sue operazioni associate agli aspetti significativi identificati ed assicurare che siano condotte in modo da controllare e minimizzare gli impatti negativi ad esse associati, sempre nell'ottica di raggiungere gli obiettivi e traguardi definiti. In A.4.7 si conclude che, riguardo alla preparazione e risposte alle emergenze, non è necessaria un'ulteriore guida. Per il controllo operativo vd. Figura 2.

l) I requisiti del sistema – Dalla sorveglianza alle non-conformità

Pur confermando il grosso cambiamento nel non richiedere più che le procedure siano "documentate", il punto relativo a sorveglianza e misurazioni non verrebbe modificato in modo particolare, ma verrebbe suddiviso in due punti: 4.5.1 "monitoring and measurement" e 4.5.2 "evaluation of legal compliance", per meglio evidenziare la necessità dell'impegno dell'organizzazione alla conformità con la legislazione ambientale applicabile. Questa proposta è certamente in linea con la proposta relativa al punto 4.3.2. In appendice invece, per esplicita richiesta di alcune delegazioni, si chiarisce che le "principali caratteristiche" da sorvegliare e misurare secondo quanto richiesto dalla norma, sono quelle che l'organizzazione deve controllare per determinare come riesce a gestire gli aspetti significativi, in che misura riesce a raggiungere gli obiettivi e i traguardi, in che misura riesce ad ottenere un miglioramento della propria prestazione ambientale.

Riguardo al punto 4.5.2 della versione '96, che per quanto sopra evidenziato diverrebbe il 4.5.3, la prima modifica proposta è nel titolo, dove le azioni preventive verrebbero opportunamente citate prima di quelle correttive. Tutto il testo verrebbe poi modificato per essere letto in maniera più chiara, identificando due diverse azioni: quelle tese a prevenire le cause di potenziali non-conformità ("azioni preventive") e quelle tese a correggere le non-conformità già individuate, mitigandone il loro impatto ed eliminandone le cause per impedire che si ripetano ("azioni correttive"). Soltanto dopo questa distinzione la nuova norma richiederebbe una o più procedure per gestire le azioni preventive e correttive e richiederebbe di riesaminare le azioni intraprese al fine di attuare i cambiamenti necessari. Infine una nota chiarirebbe il significato di non-conformità come requisito non soddisfatto.

m) I requisiti del sistema – Le registrazioni

Questo punto della norma, che diverrebbe il 4.5.4, è stato notevolmente modificato. L'ordine concettuale del punto infatti, nella nuova proposta, prevede innanzitutto il concetto attualmente espresso nell'ultimo periodo, ossia il significato di registrazione come evidenza della conformità ai requisiti del sistema. Poi viene riportato in maniera più sintetica il requisito della rintracciabilità delle registrazioni ed infine la richiesta di una procedura per la gestione delle registrazioni. Una nota chiarisce che le registrazioni sono informazioni non soggette a cambiamenti, caratteristica che le distingue in maniera netta dalla documentazione ordinaria del sistema, che è invece soggetta a revisione.

In questo modo il testo non espliciterebbe più le tre registrazioni previste dall'attuale norma (addestramento, risultati degli *audit* e riesame), ma la richiesta di avere queste registrazioni verrebbe correttamente riportata nei rispettivi punti della norma.

n) I requisiti del sistema – Gli *audit*

Per questo punto le modifiche nascono soprattutto come tentativo di migliorarne la compatibilità con il punto 8.2.2 della ISO 9001:2000. Le novità proposte partono già dal titolo, in cui l'introduzione del termine "internal" chiarisce che si tratta di *audit* interni e non degli *audit* di seconda e terza parte.

Il primo capoverso, che nella versione attuale chiede, in maniera generalizzata, programmi e procedure per *audit* periodici, richiederebbe la conduzione di *audit* ad intervalli programmati, mentre resterebbero invariati gli obiettivi dell'*audit* riportati nei sottopunti a) e b).

Successivamente si propone l'introduzione di una frase che richiede una procedura di *audit* comprendente le responsabilità e i requisiti per la pianificazione, la conduzione dell'*audit*, il modo di riportare i risultati e di mantenere le registrazioni e inoltre criteri, campi di applicazione e metodi per l'*audit*.

Nella versione proposta si specifica, inoltre, che l'organizzazione deve pianificare, stabilire e mantenere un programma di *audit*, tenendo in considerazione l'importanza ambientale delle attività e i risultati degli *audit* precedenti, e che la scelta degli *auditor* deve assicurare obiettività ed imparzialità.

La revisione di questo punto appare quindi essere solo una riorganizzazione logica della precedente versione, indicando prima cos'è un *audit* e cosa deve verificare, poi cosa deve comprendere una procedura di *audit*, infine la necessità di un programma di *audit*. La novità più rilevante è sicuramente l'ultima frase con l'introduzione del concetto di scelta degli *auditor* e conduzione dell'*audit* sulla base di criteri di obiettività e imparzialità, concetti già ampiamente presenti nella serie di norme ISO 14010.

Tra i commenti pervenuti riguardo ai possibili chiarimenti da fornire su questo punto della norma, sono stati discussi in particolare la richiesta che, nel sottopunto b) del testo in cui si richiede di fornire informazioni sui risultati degli *audit*, si individuino nell'alta direzione, e non nella direzione, il destinatario di tali informazioni. Il gruppo di lavoro ISO ha invece ritenuto corretto individuare genericamente nella direzione il destinatario, in modo che ognuno possa regolarsi di

conseguenza, comunicando le informazioni al soggetto più opportuno a seconda della propria struttura.

Altra discussione è nata sull'opportunità di citare, come requisiti per gli *audit/auditor*, le ISO 14010 (14010, 14011 e 14012) o meglio la futura ISO 19011 che le sostituirà. Sempre nello spirito dichiarato di questa revisione il commento non è stato accettato, in quanto avrebbe aggiunto dei nuovi requisiti alla norma e, tra l'altro, dei requisiti ritenuti troppo stringenti per la conduzione di *audit* interni. Secondo lo stesso criterio non è stato accettato un commento che chiedeva di inserire il concetto dell'indipendenza degli *auditor* dall'attività sottoposta ad audit per assicurarne l'imparzialità. Si è preferito includere solo il generico concetto di imparzialità, senza richiedere anche l'indipendenza dell'*auditor* dall'attività verificata. In appendice verrebbe poi introdotta una nota che fa riferimento alla ISO 19011 come già evidenziato nel commento all'introduzione.

Un'ulteriore novità di carattere lessicale in tema di *audit* viene invece dal *mirror group* italiano ai lavori ISO congiunti tra comitati ISO/TC 176 sulla qualità e ISO/TC 207 sull'ambiente riguardo proprio alla citata ISO 19011. Anche in tema di qualità è infatti stato approvato l'utilizzo dei termini *audit* e *auditor* (da pronunciare come nella dizione latina e non "all'inglese") in luogo di "verifiche ispettive" e "verificatori", per cui nella versione italiana della ISO 19011 verrà rispettata questa terminologia, già utilizzata dal 1996 in campo ambientale.

o) I requisiti del sistema – Il riesame

Qui diviene più rilevante la distinzione tra direzione (*management*) ed alta direzione (*top management*): come già nella versione del '96 la responsabilità del riesame è dell'alta direzione, e questo si ripete, nella nuova versione, anche nella seconda frase del punto 4.6, dove si chiarisce che il processo di riesame deve assicurare la raccolta di tutte le informazioni necessarie per permettere all'alta direzione (nella versione del '96 è la "direzione") di effettuare le opportune valutazioni.

Se nella versione originale si specifica inoltre che il riesame deve essere documentato, adesso si chiarisce che è necessaria una registrazione per ogni riesame in modo da mantenere la "storia" del

proprio sistema di gestione ambientale. Infine l'ultimo periodo viene modificato per garantire una maggiore comprensione tra elementi in entrata per il riesame (gli *input*: risultati degli audit, modifiche di processo, risultati delle azioni intraprese in seguito ai riesami precedenti) ed elementi in uscita (gli *output*: possibili cambiamenti da intraprendere nella politica, negli obiettivi e in altri elementi del sistema coerentemente all'impegno per il miglioramento continuo).

5 Conclusioni

Il periodo di tempo che l'ISO ha dato alle varie delegazioni per analizzare questo *draft* e commentarlo è scaduto in aprile, il prossimo passo per l'avanzamento della revisione della norma è il confronto diretto tra le delegazioni durante il prossimo *meeting* dell'estate del 2002. In quell'ambito si terranno diverse riunioni del WG1 e due riunioni del sottocomitato SC1, in cui la Segreteria (gestita dagli inglesi) illustrerà le proposte di modifica giunte e le possibili linee di intervento per accettare o meno i nuovi commenti; in questo modo il WG1 elaborerà una nuova bozza che sarà poi discussa nell'incontro plenario che chiude l'evento. Se non nascono particolari difficoltà superabili solo tramite un'ulteriore inchiesta tra i paesi membri, nel prossimo autunno dovrebbe essere disponibile l'ISO/DIS 14001 in *enquiry* per sei mesi, e sarebbe quindi ipotizzabile che la fase di voto formale parta già nel 2003. Viceversa il rischio è di allungare i tempi con un nuovo *Committee Draft* (che sarebbe chiamato CD.2) da analizzare e commentare prima dell'*enquiry* ufficiale. Naturalmente molto dipenderà dall'esito di questo primo confronto sul CD del 2001 ed in particolare dal fatto che, indipendentemente dai commenti, una larga maggioranza ne abbia approvato i contenuti. Sotto questo aspetto, le prime indiscrezioni lasciano ben sperare.

Per saperne di più sull'attività della Commissione Tecnica UNI "Ambiente":

- www.uni.com/settoretecnico/ct/ambiente/home.shtml
- energia@uni.com

I più recenti prodotti editoriali UNI sul tema della gestione ambientale:



[La gestione ambientale ISO 14000 per le piccole e medie imprese](#)

[Il coinvolgimento del personale nella gestione ambientale](#)



Modello del sistema di gestione ambientale (EMS)





Diagram 1 Operational Control: ISO 14001 /14004 model



NOTE:
Boxes in **RED** show the minimum requirements imposed by ISO 14001. Boxes in black show other potential needs for operational control – part of practical application. Useful to describe in ISO 14004.

Plan critical operations to ensure they are carried out under specified conditions (e.g., identify operational controls for critical activities). Develop documented procedures as needed to prevent deviations from policy commitments, objectives & targets.

Implement operational controls. For those related to goods and services used by the organization, ensure that procedures and requirements are communicated to suppliers and contractors.